



AREA I – AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: Regia S.r.l. c/ C.C.I.A.A. di Roma – Assistenza e rappresentanza nel giudizio pendente dinanzi al TAR Roma, introdotto con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Affidamento incarico e prenotazione di spesa a titolo di compenso professionale.

LA DIRIGENTE

Assistita dalla Responsabile della Struttura “*Affari Legali e Contenzioso*”;

Visti il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, lo Statuto dell’Ente e gli atti deliberativi e regolamentari adottati ai sensi del predetto decreto e rilevato che, per effetto degli stessi ed in virtù dell’incarico di direzione dell’Area I “*Affari generali e del personale*”, conferito dal Segretario Generale con determinazione n. 15 del 24 febbraio 2026, l’adozione del presente provvedimento rientra nella propria competenza;

Atteso che con la medesima determinazione è stato assegnato il budget direzionale per l’anno 2026;

Visto il ricorso straordinario ex art. 8, D.P.R. 1199/1971 proposto dal Sig. [REDACTED], n.q. di l.r.p.t. di Regia S.r.l., C.F./P.IVA 15409271002 (REA RM-1588518), notificato a mezzo pec, prot. n. 0020792 E del 06.02.2026, con il quale il predetto chiede al Presidente della Repubblica, in via principale, di annullare il provvedimento di esclusione dal contributo adottato dalla Camera di Commercio di Roma con riferimento al bando “Expo Osaka 2025”, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, per l’effetto disponendo la riammissione del ricorrente alla fase di rendicontazione, mediante rimessione in termini e/o fissazione di un congruo termine per la presentazione della documentazione di rendicontazione, ovvero adottare ogni altro provvedimento idoneo e, in via subordinata, chiede di condannare l’Amministrazione a riesaminare l’istanza previa rimessione in termini e previa valutazione delle circostanze esposte, a seguito dell’eventuale attivazione del contraddittorio procedimentale ai sensi dell’art. 10-bis, L. 241/1990;

Atteso che la Camera disponeva l’esclusione dell’Impresa dal contributo a causa del mancato rispetto del termine perentorio stabilito per la rendicontazione;

Considerata l'inconferenza delle circostanze in fatto addotte dal ricorrente, l'inconsistenza delle motivazioni eccepite per contestare l'avvenuta esclusione, nonché il mancato rispetto delle norme poste a presidio dello svolgimento concorrenziale delle procedure di assegnazione dei contributi alle imprese;

Ritenuta, pertanto, necessaria la costituzione in giudizio al fine di confutare quanto dedotto dal ricorrente e di vedere riconosciuta la legittimità dell'operato dell'Ente nell'attività di assegnazione di contributi alle imprese, previa trasposizione del contenzioso in sede giurisdizionale dinanzi al TAR del Lazio, presentando opposizione ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971;

Atteso che non vi è alcun dipendente abilitato alla professione di avvocato iscritto nell'Elenco Speciale;

Visto l'Elenco dei professionisti, predisposto a seguito dell'avviso pubblicato in data 21.11.2024 e valido fino al 31.12.2027;

Ritenuto, secondo le indicazioni del Segretario Generale cui compete per Statuto il rilascio della procura, di affidare all'Avv. Salvatore Scafetta con studio in Roma Piazza Santi Apostoli n. 81, l'incarico di patrocinare l'ente nel giudizio di cui in narrativa;

Visto il preventivo, acquisito con prot. n. 0037056 E del 02.03.2026 con il quale l'Avv. Scafetta ha quantificato il compenso per la propria prestazione professionale in € 8.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., detratta la ritenuta d'acconto;

Visti l'art. 56, comma 1, lett h) del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici, riferito ai contratti esclusi nel settore legale, nonché l'articolo 13 che richiama l'applicazione dei principi enunciati negli articoli 1, 2 e 3 del medesimo Codice;

Tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2776/2025 pubblicata il 02.04.2025;

Atteso che anche per i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti, nel cui novero rientra il singolo incarico di patrocinio legale finalizzato alla difesa in una specifica controversia giudiziale, è necessario acquisire il CIG a fini di tracciabilità e che, pertanto, al presente incarico è stato attribuito il CIG: BADAF748A0;

Rilevato che il presente affidamento non è soggetto al versamento del contributo ANAC secondo quanto stabilito con Delibera della stessa Autorità n. 598 del 30.12.2024;

DETERMINA

- di affidare all'Avv. Salvatore Scafetta con studio in Roma Piazza Santi Apostoli n. 81, per i motivi di cui in premessa, l'incarico di procedere alla costituzione per conto della Camera nel giudizio introdotto dal Sig. [REDACTED], eleggendo domicilio presso il suo studio;

- l'utilizzo delle somme previste nel suddetto budget in ragione di € 8.000,00 oltre spese generali, I.V.A e C.P.A., detratta la ritenuta d'acconto, per la liquidazione dei compensi a favore del suddetto.

La spesa complessiva di € 11.672,96 viene imputata sul centro di costo n. A037 "Affari Legali e Contenzioso", mastro n. 3250 "PRESTAZIONE DI SERVIZI", Conto n. 325043 "Oneri Legali e Notarili", che presentano la necessaria disponibilità, mediante assunzione di prenotazione n. 289/2026.

LA DIRIGENTE DELL'AREA I
Greta SCAPIGLIATI

LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Laura LUCIOLI

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."